

## **Le lingue del diritto - Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue.**

*Andrea Ortolani\**

Si assiste in questi tempi ad un vivace dibattito sul futuro del diritto privato europeo, e sono numerosi i progetti volti alla ricognizione o all'edificazione di aree più o meno vaste di diritto uniforme o armonizzato. Lo studioso che si occupa di questa materia è naturalmente portato a lavorare sugli aspetti più tecnici: come armonizzare la disciplina delle garanzie reali, quali siano i principî comuni del diritto contrattuale europeo, quali le regole che disciplinano il trasferimento della proprietà sui beni mobili. Spesso però sembra essere ignorato un punto fondamentale: tali progetti si devono confrontare non solo con sistemi diversi, ma anche con lingue diverse, che talvolta portano con sé culture differenti, e non solo in campo giuridico. Un aspetto cruciale in questa prospettiva consiste nella distinzione tra pluralismo linguistico e pluralismo giuridico. Si tratta di fenomeni al centro della riflessione comparatistica, che possono sovrapporsi talvolta in maniera inestricabile, ma che l'analisi scientifica deve, almeno in principio, considerare separatamente: il problema della diversità linguistica costituisce uno dei principali, se non il principale nodo da sciogliere sulla via dell'armonizzazione o dell'unificazione giuridica.

In questo contesto si inserisce l'attività dell'Istituto subalpino per l'analisi e l'insegnamento del diritto delle attività transnazionali (ISAIDAT), fondato nel 1996 da Rodolfo Sacco.

Nel dicembre 1998 l'ISAIDAT organizzava a Torino il suo primo convegno internazionale, dal titolo "*Les multiples langues du droit européen uniforme*".

Tre anni dopo, nel novembre 2001, l'ISAIDAT teneva nel capoluogo subalpino un secondo convegno internazionale, che proseguiva idealmente l'incontro del 1998 e ne costituiva il logico sviluppo: tema del convegno era "*L'interprétation des textes juridiques rédigés en plus d'une langue*".

Le relazioni presentate ai convegni sono state raccolte e pubblicate, suscitando un vivo interesse tra gli specialisti della lingua<sup>1</sup>. L'importanza di questi contributi nel

---

\* Dottorando di ricerca in diritto privato comparato – Università degli Studi di Trento.

dibattito attuale è evidente: il giurista moderno non può chiudersi a riccio ed evitare il contatto con lingue e diritti stranieri. Ciò vale naturalmente per l'accademico, ma anche chi ogni giorno pratica il diritto nei tribunali nazionali è messo costantemente di fronte alla circolazione di modelli e di istituti giuridici, ed è di conseguenza esposto alle lingue attraverso le quali tali modelli si esprimono. Non è necessario confrontarsi con lingue esotiche o sistemi lontani: anche l'italiano giuridico ha recepito parole e nozioni da lingue e diritti stranieri. Alcuni tra i più noti esempi sono il vocabolo *privacy*, la terminologia dei mercati finanziari, i cosiddetti "nuovi contratti": si tratta di termini stranieri che ormai fanno parte del linguaggio giuridico italiano. D'altra parte, varie espressioni italiane entrate nell'uso corrente affondano le loro radici nel linguaggio giuridico straniero, sebbene la loro origine non sia sempre evidente: cos'è ad esempio il "giusto processo" se non il calco, piuttosto mal riuscito, di *fair trial*? Lo scienziato ed il pratico del diritto devono pertanto confrontarsi con il plurilinguismo, sia nei suoi aspetti applicativi che nei suoi fondamenti teorici.

Ci pare pertanto opportuno analizzare le più recenti linee di sviluppo della ricerca in questo campo attraverso una breve analisi critica delle relazioni presentate ai convegni torinesi e raccolte nei due volumi editi da Harmattan.

"I rapporti tra diritto e lingua hanno da sempre interessato i giuristi ed i linguisti, sia moderni che meno moderni." Così inizia il primo dei saggi del volume "*Les multiples langues du droit européen uniforme*", a cui sarà ora dedicata la nostra attenzione. Partendo dagli aspetti più legati alla prassi quotidiana, lo sguardo si rivolge alle due esperienze oggi più importanti, cioè la canadese e l'europea.

Il Canada è uno Stato federale composto da dieci Province, tra le quali il Québec, eccezione francofona alle altre nove Province, prevalentemente anglofone. Alla diversità linguistica si aggiunge la diversità giuridica; mentre le Province anglofone sono fedeli ai modelli di *common law*, il Québec è storicamente legato ai modelli giuridici francesi, è dotato di un codice, ed è generalmente considerato, da parte degli stessi giuristi quebecchesi, un sistema di *civil law*. Da qui i problemi di

---

<sup>1</sup> Cfr. VISCONTI, *La traduzione del testo giuridico: problemi e prospettive di ricerca*, in *Terminologie et Traduction* 2.2000, 38. *Terminologie et Traduction* è la rivista dei servizi di traduzione delle istituzioni dell'Unione Europea; è pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in Lussemburgo.

traduzione giuridica: anzitutto in ossequio al principio dell'equivalenza delle due lingue, i testi legislativi devono essere redatti in versione inglese e francese, entrambe egualmente autentiche; in secondo luogo la diversità tra la terminologia giuridica inglese e francese fa emergere difficoltà che possono ostacolare un'interpretazione univoca delle due versioni. La situazione è analoga alla quebecchese, sebbene a ruoli invertiti, nella Provincia del New Brunswick, sistema di *common law* in cui circa un terzo della popolazione è francofona. In base alla legge del 1969 sulle lingue ufficiali, ogni legge deve comparire in inglese e francese. Per assicurare l'equivalenza tra le due versioni, unita ad un'elevata qualità linguistica, la stesura delle proposte di legge passa attraverso una fase di coredazione, che coinvolge giuristi anglofoni e francofoni, e che è disciplinata minuziosamente da documenti governativi. L'esempio del New Brunswick è stato seguito da altre Province, come Ontario e Manitoba. Per questi motivi la situazione canadese è spesso ritenuta paradigmatica, sia per la lunga tradizione di coesistenza di due lingue e di due sistemi, sia per la raffinata elaborazione teorica ad essa collegata.

Il saggio di Emmanuel Didier introduce il lettore alla traduzione del diritto in Canada, con le due figure speculari della *Common Law en Français* (C.L.E.F.) e del *Droit Civil en Anglais* (D.C.A.); la prima permette ai francofoni che risiedono fuori dal Québec di comprendere la *common law* nella loro lingua; il D.C.A. invece si rivolge agli anglofoni e dà loro la possibilità di entrare in contatto con la cultura giuridica francofona. L'Autore espone l'origine e lo sviluppo della C.L.E.F., illustrando i legami che intercorrono tra il diritto di origine continentale e la *common law*, ed i problemi dovuti alla coesistenza di due sistemi giuridici espressi in due lingue differenti. Un secondo aspetto riguarda i principî e le tecniche di traduzione delle norme tra diversi sistemi giuridici ed i rapporti che intercorrono tra la traduzione, operazione prettamente linguistica, e la trasposizione, che implica la comparazione tra due diversi ordinamenti.

La traduzione giuridica in Canada è anche oggetto del contributo di Gerard Snow. Lo studioso canadese presenta i principî che orientano il funzionamento della C.L.E.F.: il rispetto verso l'apparato concettuale della *common law* e verso lo stile e lo spirito della lingua francese, unito alla ricerca di un linguaggio completo e che possa essere utilizzato con profitto dai giuristi di *common law*. Le tecniche utilizzate per

raggiungere questi obiettivi sono riconducibili a due campi di intervento: il primo è quello della terminologia, attraverso l'elaborazione di un vocabolario giuridico il più possibile uniforme; il secondo consiste nell'intervento culturale, attraverso insegnamenti e pubblicazioni che sappiano formare giuristi capaci di affrontare con successo un diritto plurilingue.

Nel contesto europeo il pluralismo linguistico ha per emblema la legislazione comunitaria. Ad un primo sguardo, la molteplicità delle lingue in cui si esprime la fonte comunitaria non costituisce una sfida per i giuristi municipali: l'Unione e la Comunità emanano infatti norme nelle undici lingue ufficiali, ed ogni operatore ha la possibilità di leggerle nella propria madrelingua. Ma oltre le apparenze si nasconde una verità più complessa: il plurilinguismo del diritto europeo è il risultato di un'imponente attività di traduzione. I servizi di interpretariato e traduzione delle istituzioni europee sono i maggiori al mondo: Giovanni Gallo, intervenuto al convegno in qualità di capo della divisione italiana della traduzione alla Corte di Giustizia, tratta gli aspetti più significativi dell'attività di traduzione presso tale istituzione. La sua relazione esamina la competenza richiesta ai giurilinguisti in servizio presso la Corte e le loro funzioni. L'Autore quindi presenta i mezzi a disposizione dei traduttori per svolgere il proprio lavoro, con una breve panoramica sugli aiuti che la tecnologia potrà portare a questa particolare figura professionale.

Il saggio di Marie-Jeanne Campana analizza l'influenza del plurilinguismo sull'ordinamento comunitario, ed in particolare tratta il problema della costruzione di un diritto uniforme attraverso una legge che si presenta sfaccettata in undici lingue. L'Autrice analizza dapprima il caso del formante legislativo, quindi la giurisprudenza, rilevando come le istituzioni europee utilizzino già un metodo che si può definire "comparatistico", sia nell'attività che precede la redazione degli atti normativi, sia nella fase della loro interpretazione. Campana esprime infine un'opinione moderatamente critica riguardo all'idea della codificazione europea. Secondo la studiosa francese la codificazione europea non è un'idea realizzabile né auspicabile, essendo preferibile la strada dell'armonizzazione, che permette alle diversità sociali, economiche e di conseguenza giuridiche, di convivere nello stesso ambiente, preservando la ricchezza che deriva dalla diversità.

La questione del plurilinguismo e della politica linguistica dell'Unione Europea è il tema principale trattato da Olivier Moréteau. È nota l'importanza della lingua nel definire l'identità nazionale e la cultura di un popolo; proprio per queste ragioni le decisioni di politica linguistica tendono ad essere molto sentite dal corpo politico e dall'opinione pubblica. Finora le scelte di Bruxelles hanno seguito una linea in cui da una parte si proclama un plurilinguismo completo e compiuto, dall'altra si nota che alcune lingue, in particolare il francese, l'inglese ed il tedesco, godono di uno *status* privilegiato rispetto alle altre. Una politica linguistica che voglia essere solida e coerente non permette però ampi margini di scelta: è necessario seguire un principio fino alle sue logiche conseguenze. Pertanto, escludendo scelte bizzarre come l'esperanto o il latino, una politica linguistica seria si troverà di fronte alla scelta tra i due estremi opposti: da una parte il plurilinguismo, che dovrà abbracciare tutte le lingue dell'Unione ed essere il più possibile egualitario, dall'altra la scelta di adottare una ed una sola lingua. Il saggio di Moréteau risponde alla domanda provocatoria, in particolare dal punto di vista di un giurista francese, se l'inglese potrà diventare la lingua comune del diritto in Europa. In realtà, l'inglese è già la lingua del commercio internazionale e di ampi settori della dottrina; secondo l'Autore non si tratta di un inglese che nasconde progetti di imperialismo culturale, ma di un inglese internazionale, universale, svuotato delle connotazioni municipali e veramente cosmopolita. Inoltre, si nota come il plurilinguismo comunitario sia una scelta dispendiosa, foriera di problemi ed in linea di massima ipocrita. Moréteau spiega come, in un futuro in cui il giurista sia per volontà o per necessità comparatista, ed in cui i progressi della linguistica applicata al diritto rendano possibile una migliore conoscenza del diritto e dei problemi della traduzione, l'adozione di questo inglese "internazionale" come lingua comune del diritto comunitario e comparato sia la scelta più semplice e più pragmatica per affrontare –o forse per eliminare- il problema del plurilinguismo giuridico.

L'importanza dell'educazione per la formazione di una "massa critica" di giuristi che sappiano confrontarsi con la diversità linguistica è un aspetto toccato da molti Autori. In particolare, Thomas Lundmark offre uno spaccato del nuovo piano di studi in "Diritto straniero", adottato da una delle maggiori Università tedesche (Münster). In contrasto con la tradizionale tendenza allo studio quasi esclusivo del

diritto nazionale, questo programma intende formare giuristi pronti a cimentarsi con lingue e sistemi giuridici stranieri. Si tratta di un piano avviato da poco, ma i primi risultati sono promettenti.

Passando dal piano più orientato alla pratica a riflessioni più generali, il discorso sul diritto plurilingue non può mancare di considerazioni sull'intraducibilità, la polisemia, la creazione di neologismi e la traduzione di termini che rendono arduo il compito del traduttore a causa dell'ampia gamma di connotazioni storiche e culturali da essi evocate.

L'intervento di George P. Fletcher analizza due termini chiave per il *common lawyer*: “*fair*” e “*reasonable*”. Queste due parole presentano una tale ricchezza semantica da rendere assai difficile o impossibile una traduzione adeguata, in particolare nelle lingue dei sistemi giuridici di matrice francese. Lo studioso statunitense arricchisce l'analisi di numerosi esempi, e conclude che la circolazione di termini e la conseguente creazione di un vocabolario giuridico internazionale sia un fenomeno necessario e inevitabile per il diritto del futuro.

Collegato a questi aspetti è anche il saggio di Nicholas Kasirer. L'Autore prende lo spunto da un problema legato all'esperienza della vita quotidiana, cioè la traduzione dell'espressione *real estate* in francese, per condurre una serie di finissime riflessioni sulle influenze della lingua nel processo di circolazione dei modelli giuridici. L'analisi rileva che, spostandosi dal linguaggio più tecnico al più informale, la creazione di neologismi di senso supplisce alla mancanza di terminologia tecnico-giuridica e permette la comunicazione tra sistemi differenti.

Se i saggi di Fletcher e Kasirer affrontano aspetti a metà strada tra la teoria e la prassi della traduzione, le riflessioni di Sacco e Monateri si collocano decisamente sul piano della teoria generale e della riflessione sul metodo del diritto comparato.

Il saggio di Rodolfo Sacco presenta in apertura un'analisi dei rapporti che intercorrono tra lingua e diritto, svolgendo un *excursus* che illustra i percorsi battuti negli ultimi 200 anni dalle scienze che studiano questi due fenomeni. L'Autore quindi prende in esame il diritto non scritto ed il diritto senza lingua. Il discorso coinvolge le consuetudini, i crittotipi, i metodi interpretativi, e dimostra che una parte rilevante del fenomeno giuridico consiste in regole non scritte e talvolta nemmeno verbalizzate.

Sacco si sofferma poi sulla natura della traduzione giuridica e delle insidie cui va incontro il traduttore del diritto; di particolare interesse è la distinzione tra nozioni giuridiche genotipiche e fenotipiche, proposta metodologica che riveste un notevole interesse nella prospettiva di un'elaborazione di una teoria della traduzione giuridica. Non manca infine uno sguardo verso il futuro della lingua del diritto, ed in particolare verso il futuro della lingua del diritto comparato: secondo l'Autore, da una parte la ricerca dovrebbe puntare alla scomposizione delle nozioni complesse in nozioni più elementari, tra le quali operare poi la comparazione, dall'altra le Accademie dovrebbero assumere iniziative volte a rendere uniforme la creazione, la disciplina e l'evoluzione lessicale del diritto.

Pier Giuseppe Monateri presenta un'ipotesi sull'origine di alcune idee consolidate in tema di diritto, lingua e cultura e mostra come il diritto comparato abbia un ruolo principale nel definire le diverse identità culturali europee. Nella prima parte del saggio egli prende in considerazione le idee di lingua come collante sociale e la teoria Hayekiana di diritto e lingua come esempi di ordini dinamici e spontanei, riportando la loro origine all'ambiente culturale della Germania del primo '800. Nella seconda parte mostra come questo ambiente culturale abbia visto la nascita dell'idea di "Famiglia europea" in linguistica comparata e soprattutto la nascita della comparazione giuridica, in un contesto denso di risvolti politici ed ideologici.

Ricco di indicazioni metodologiche è anche il saggio di Jacques Vanderlinden. In primo luogo lo studioso mette in luce che il discorso sul plurilinguismo giuridico non comporta sempre la necessità di confrontarsi con diverse lingue nazionali; anche nella stessa lingua infatti convivono varietà e registri che rendono talvolta indispensabile un'attività di vera e propria traduzione, ancorché intralinguistica. L'Autore porta l'esempio del progetto di Costituzione della Liberia del 1985, che compariva in due versioni: una rivolta ai giuristi, l'altra ai lettori non specialisti. Così, la stessa Costituzione si chiamava, nella versione semplificata, Grande Libro del Diritto; alcuni dei titoli semplificati erano "Diritti di tutti", "Essere un uomo liberiano", "Chi fa le leggi", "Fare cosa dice la legge", "Questioni di tribunale": il giurista colto può intuire quali fossero i titoli nella versione per specialisti: "Diritti fondamentali", "Cittadinanza", "Potere legislativo", "Potere esecutivo" e "Potere giudiziario". L'Autore propone quindi una metodologia della traduzione del diritto

che può anche essere letta come una metodologia del diritto comparato, incentrata sull'analisi del contesto linguistico e giuridico in cui avviene la traduzione o la circolazione del modello.

Si passa così all'analisi del volume più recente.

Il secondo volume considera l'esperienza europea e canadese come un oggetto privilegiato per la riflessione teorica e applicativa.

Il saggio che apre il volume è del canadese Pierre-André Côté, ed illustra le origini e la pratica del plurilinguismo in Canada. Dopo una breve storia della nascita e dello sviluppo del bilinguismo nelle province e a livello federale, l'Autore esamina i principî che guidano l'interpretazione della legislazione bilingue in Canada. Il caso più interessante, e forse il più frequente, si verifica quando l'operatore del diritto, nella ricerca del significato da dare alla disposizione, sceglie di attribuire un'importanza prevalente al significato comune alle due versioni. L'aspetto più problematico dell'applicazione di questo principio consiste proprio nell'identificazione di questo "significato comune", e nel conciliare questo metodo con i consueti principî interpretativi. Secondo Côté, non tutti i giuristi canadesi padroneggiano le due lingue in modo da poter affrontare l'interpretazione del testo giuridico utilizzando senza impacci questo metodo. D'altra parte, se tutti i cittadini conoscessero perfettamente entrambe le lingue, verrebbero meno le ragioni principali che stanno alla base del bilinguismo, poiché il diritto in una sola lingua sarebbe comprensibile ad ogni consociato. Un secondo paradosso della pratica del plurilinguismo giuridico consiste nel fatto che esso può costituire un disincentivo all'apprendimento della lingua "altra": nella maggior parte dei casi infatti il giurista consulta esclusivamente la versione nella propria madrelingua, confidando ad occhi chiusi nell'equivalenza tra le due versioni. Inoltre si può creare una situazione in cui gli operatori conoscono, a seconda delle materie, quale sia la versione "più originale" dell'altra, e si faccia prevalentemente riferimento ad essa, costruendo così un doppio monolinguisimo, anziché un vero bilinguismo.

Il panorama comunitario, viene esaminato dai saggi di Thomas Lundmark, Richard Wainwright, Susan Sarcevic e Tito Gallas.

Nel primo, dal titolo “ ‘Soft’ *stare decisis* and harmonisation”, Thomas Lundmark tratta l’armonizzazione del diritto europeo in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso, prendendo spunto dall’analisi di un caso tedesco e di un simile caso inglese decisi in maniera opposta dalle corti interne. Pare che nessun giudice nazionale abbia prestato attenzione alle decisioni dei suoi colleghi europei; ciò è considerato da Lundmark come una sconfitta per i valori dell’integrazione europea e dell’armonizzazione del diritto comunitario. La risposta a queste discrasie può essere costituita da una riscoperta in ambito comunitario del principio dello *stare decisis*. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso tre vie: da una parte l’Autore sostiene l’opportunità della redazione delle sentenze attraverso un linguaggio semplice e facilmente comprensibile per gli operatori stranieri; in secondo luogo si auspica una maggiore accessibilità delle sentenze rese dai giudici nazionali per gli studiosi e gli operatori del diritto. Ma il passo più importante verso una maggiore armonizzazione del diritto comunitario consiste secondo lo studioso tedesco nell’adozione di una teoria “morbida” del precedente vincolante a livello europeo, affinché attraverso la circolazione delle decisioni si possa pervenire ad una maggiore uniformità del diritto applicato.

Richard Wainwright, capo del gruppo “Concorrenza” presso il servizio giuridico della Commissione, presenta un breve rapporto sui problemi di redazione e di interpretazione del diritto comunitario. Per quanto riguarda la redazione, l’Autore non nasconde che le proposte iniziali di ogni testo sono redatte in inglese o francese, e che solo in seguito il documento è tradotto nelle undici lingue ufficiali. Si tratta di un fatto noto agli specialisti del campo, e per certi versi ineliminabile, poiché una coredazione condotta per intero in undici lingue sarebbe un processo assai lungo e laborioso e richiederebbe notevolissime competenze linguistiche da parte dei soggetti che vi partecipano, ma è comunque degno di nota che un’affermazione del genere provenga, seppure a titolo personale, da un funzionario della Comunità. Grazie a questa procedura la fase di redazione è notevolmente semplificata; i problemi tuttavia si ripresentano nel momento in cui occorre interpretare le norme. Come conciliare infatti il pluralismo linguistico e l’eguale autorità delle undici versioni sapendo che esse non sono che delle traduzioni?

Il rischio di ogni sistema che si esprime attraverso due o più lingue ufficiali è quello di giungere ad una situazione in cui tutte le versioni sono autentiche, ma alcune sono più autentiche delle altre: questo è uno dei temi toccati dal saggio di Susan Sarcevic. L'Autrice esamina i problemi di interpretazione del diritto comunitario in prospettiva del prossimo allargamento dell'Unione, quando la decisione sullo *status* delle lingue nazionali dei Paesi candidati non sarà più procrastinabile. Finora si è sempre seguita una politica di inclusione delle lingue ufficiali degli Stati membri nel numero delle lingue ufficiali, portando le lingue dell'Unione dalle 4 originarie alle odierne 11 e mezzo<sup>2</sup>; sorgono dubbi sull'opportunità politica e soprattutto sulla praticabilità di un plurilinguismo che comprenda 23 o più lingue di pari autorità. Il saggio della studiosa croata presenta in prospettiva storica i principî che guidano l'interpretazione del diritto comunitario, e particolare attenzione è rivolta ai metodi interpretativi usati dalla Corte di Giustizia. La parte finale del saggio è costituita da una valutazione critica di tali principî, basata sull'esame delle scelte prese in passato dagli organi comunitari e sull'analisi dei problemi che i Paesi candidati stanno incontrando nell'interpretazione e nella traduzione dell'*acquis communautaire* ai fini dell'adesione. La relazione conclude con una breve presentazione delle più probabili linee di evoluzione che la politica linguistica comunitaria potrà adottare in seguito all'allargamento, con particolare riguardo alle possibili forme di semplificazione del regime linguistico degli organi giudiziari comunitari.

Tito Gallas, Capo del gruppo dei giuristi-revisori presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, mostra come la politica dell'Unione in materia di accesso ai documenti abbia contribuito ad una più precisa interpretazione del diritto comunitario. L'Autore ripercorre la storia della politica della "trasparenza": dalla sua nascita a Maastricht nel dicembre 1991, essa ha intrapreso una rapida evoluzione che si è manifestata attraverso l'adozione di codici di condotta da parte del Consiglio e della Commissione nel dicembre 1993, e attraverso sentenze della Corte di Giustizia, fino al completo riconoscimento contenuto nel Trattato di Amsterdam. Le fonti ora consultabili dall'operatore del diritto in sede di interpretazione si arricchiscono quindi di gran parte dei documenti interni; la relazione porta alcuni

---

<sup>2</sup> L'irlandese possiede infatti uno *status* particolare, in base al quale solo gli atti comunitari più importanti sono tradotti in questa lingua.

esempi in cui il ricorso ai lavori preparatori ha aiutato a venire a capo di problemi interpretativi che altrimenti, attraverso un ricorso esclusivo ai metodi tradizionali, sarebbero risultati di ardua soluzione.

Come si è visto, i temi della traduzione e dell'interpretazione del diritto plurilingue sono strettamente collegati. La relazione di Jean-Claude G mar   forse il pi  evidente *trait d'union* tra gli argomenti trattati dai due volumi; in essa l'Autore offre un'ampia presentazione dell'evoluzione e dello stato attuale delle teorie e dei princip  della traduzione. In particolare sono esaminate le peculiarit  che caratterizzano la traduzione del diritto, e ne sono evidenziate le maggiori insidie. Tutt'oggi, il concetto di equivalenza costituisce un aspetto fondamentale di ogni teoria della traduzione: una traduzione   buona se riesce a produrre un testo che sia equivalente al testo di partenza; tuttavia sono proprio la definizione del principio di equivalenza e la sua applicabilit  nelle varie situazioni a determinare divergenze tra teorie. Dal momento che una delle principali caratteristiche dei testi giuridici consiste negli effetti che essi producono, si pu  dire che un testo sia in tutto equivalente ad un altro quando anche sotto il profilo dell'efficacia i due testi non presentino differenze. Sotto questo aspetto, per , il giurista deve prendere in considerazione, come conclude G mar, anche, o forse soprattutto, dati extragiuridici: "  la volont  statale (o politica) che decide sull'equivalenza, reale o supposta, dei due testi, delle due disposizioni".

Legata agli aspetti del pluralismo linguistico nella legislazione fiscale internazionale   la relazione di Claudio Sacchetto, che concentra la sua attenzione sull'interpretazione e sulla traduzione delle fonti extranazionali. La crescente integrazione dei mercati crea naturalmente problemi di coordinamento tra le discipline fiscali di diversi Paesi; d'altra parte la terminologia utilizzata dal legislatore in questo campo   tra le pi  sensibili ai confini: per questo motivo le traduzioni sono complesse, e numerosi gli esempi di "falsi amici". L'Autore esamina alcuni esempi di traduzione e interpretazione di termini tecnici contenuti in direttive europee o in convenzioni sulla doppia imposizione, mostrando alcuni tra i pi  comuni ostacoli che si presentano all'interprete. Tra questi, proprio il termine italiano "tassa" pu  mettere in difficolt  il traduttore, a causa degli slittamenti semantici tra l'inglese *tax*, il francese *imp t*, i due termini tedeschi *Abgabe* e *Steuer*, lo spagnolo *impuesta*, e dal coordinamento con gli altri termini italiani "imposta" e "tributo". Per superare questi problemi Sacchetto

propone di affidare all'Associazione Europea dei Professori di diritto tributario il compito di vigilare sulla nascita e sull'evoluzione dei neologismi al fine di semplificare e uniformare la terminologia in campo tributario.

Un altro gruppo di relazioni prende in esame l'interpretazione del diritto in Paesi più raramente studiati come esempio di sistemi plurilingui.

La dettagliata relazione di Heikki Mattila esamina il ruolo e l'influenza delle fonti non finlandesi, ed in particolare delle fonti svedesi e delle fonti nordiche, nell'interpretazione del diritto in Finlandia. Lo svedese è stata l'unica lingua ufficiale della Finlandia fino al 1809, quando il Regno di Svezia cedette la Finlandia alla Russia. La politica linguistica praticata nel Paese mutò gradualmente finché nel 1883 un'ordinanza attribuì al finlandese la ufficialità. Da allora il finlandese e lo svedese sono le due lingue ufficiali della Finlandia, ed il finlandese ha iniziato ad essere utilizzato sempre in maggior misura dal legislatore, dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Attualmente il finlandese è parlato da più del 92% della popolazione; tuttavia lo svedese è lingua obbligatoria nelle scuole e sono numerosi i finlandesi bilingui. Per quanto riguarda il diritto, il finlandese è la lingua ormai di gran lunga più usata, ma non mancano casi in cui sono ancora le fonti ed i documenti in svedese ad assumere una posizione centrale, sia perché i documenti più vecchi, in particolare in materia di proprietà immobiliare, sono redatti in svedese, sia perché alcuni settori della dottrina, recenti e meno recenti, parlano ancora in svedese, sia infine perché lo svedese in certi casi può essere lingua del procedimento. Un altro aspetto esaminato dallo studioso finlandese riguarda l'influenza dei materiali scandinavi sull'interpretazione del diritto finlandese. Grazie all'elevata intercomprensibilità tra la lingua danese, norvegese e svedese, e alle simili condizioni sociali, a partire dalla fine del XIX secolo si è sviluppata tra i Paesi scandinavi, Finlandia e Islanda un'elevata integrazione in materia giuridica e sono state profonde le influenze reciproche intercorse tra i vari formanti dei Paesi nordici. In conclusione, il saggio di Mattila fornisce un interessante contributo all'analisi di due fenomeni che caratterizzano il sistema giuridico della Finlandia: in primo luogo si esamina l'inerzia linguistica dell'ordinamento, quindi mostra un problema affrontato anche da altre relazioni in diversi contesti, ossia come non sia sufficiente la proclamazione di una lingua come ufficiale affinché il suo *status* sia effettivamente paritario nell'interpretazione del diritto.

Alessandro Simoni affronta un tema decisamente esotico. La sua relazione esamina la particolare situazione linguistica del Regno del Bhutan ed i suoi riflessi sull'ordinamento giuridico. Il Bhutan ha circa 600.000 abitanti, e sono 24 le lingue parlate da almeno 10.000 individui; tra esse le più diffuse sono le lingue tibeto-birmane dzongkha, tshangla, khengka e bumthangkha, oltre al nepalese, che appartiene alla famiglia indo-ariana. In seguito all'apertura del Paese, iniziata negli anni '50, si individuò nella legge lo strumento più efficace per avviare il piccolo regno himalayano sulla strada della modernizzazione. Il primo atto di politica linguistica risale al 1961, quando un decreto del sovrano stabilì che lo dzongkha fosse lingua ufficiale; ora, nonostante l'attività di standardizzazione e promozione della lingua portata avanti da più di trent'anni da una commissione governativa, si è creata una sorta di "frattura linguistica" nella popolazione, che complica ulteriormente la situazione di pluralismo linguistico dell'ordinamento del Bhutan. Da una parte, infatti, lo dzongkha riveste un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità nazionale, ed il suo uso è costantemente promosso dal governo. D'altra parte, l'inglese è la lingua parlata dalla parte più istruita della popolazione, che conosce a stento la lingua ufficiale. In particolare, i giuristi sono spesso persone che parlano con scioltezza e con proprietà di linguaggio l'inglese della *common law*, imparato presso istituti indiani, ma la loro madrelingua non sempre è lo dzongkha. L'Autore sottolinea il carattere informale che spesso caratterizza l'approccio ai problemi linguistici in Bhutan, che nascono e sono risolti all'interno del ristretto gruppo dei giuristi. La relazione analizza le difficoltà interpretative in un sistema giovane e in rapida evoluzione, caratterizzato da una così particolare situazione linguistica e sociale, in cui ad una moderata tendenza verso lo sviluppo economico e l'apertura del Paese si affianca una certa diffidenza verso la modernità ed il mondo esterno. Le osservazioni conclusive di Simoni mostrano che tra le due lingue si sta sviluppando una sorta di "divisione del lavoro": l'inglese è usato per affrontare il diritto e le materie più tecniche e legate al mondo della scienza e dell'economia, mentre lo dzongkha ha il compito di preservare le tradizioni e l'unità nazionale.

La relazione di Jacques Vanderlinden presenta un'accurata indagine dell'evoluzione dell'ordinamento sudafricano dal 1909, anno in cui il primo dei *South Africa Acts* tenne a battesimo il bilinguismo, fino alla Costituzione del 1996 ed ai

giorni nostri. La situazione odierna costituisce un esempio originale di attuazione del plurilinguismo: in base all'articolo 6 della Costituzione sudafricana le lingue ufficiali sono 11: afrikaans, inglese e 9 lingue africane; l'amministrazione tuttavia non è tenuta ad usare tutte le lingue ufficiali, in quanto lo stesso articolo dispone che "Il governo nazionale ed i governi provinciali possono usare qualsiasi lingua ufficiale ai fini dell'attività di governo [...]; ma il governo nazionale ed ogni governo provinciale devono utilizzare almeno due lingue ufficiali". Questa disposizione crea una sorta di "plurilinguismo affievolito" che può essere un originale spunto di riflessione per chi si occupi di diritti delle minoranze e politica linguistica. Si tratta di una disposizione che rivela immediatamente alcuni grossi limiti, ad esempio si potrebbe giungere ad una situazione in cui solo l'inglese e l'afrikaans siano, di fatto, le lingue ufficiali del Sudafrica. L'articolo 240, secondo cui in caso di contrasti interpretativi prevale la versione inglese, sembra deporre in questo senso; vi sono però indizi di una tendenza diversa, volta a rivalutare e promuovere le lingue africane: l'ultimo comma dell'articolo 6 istituisce infatti il *Pan South African Language Board*, che ha il compito di promuovere e creare le condizioni per lo sviluppo e l'uso delle lingue del Sudafrica, ufficiali e non, e della lingua dei segni, oltre a promuovere e garantire il rispetto verso le lingue usate dalle comunità di immigrati e le lingue usate per motivi religiosi. In conclusione l'Autore elabora una tassonomia dei problemi interpretativi dei testi giuridici redatti in più lingue, e delle possibili soluzioni a tali problemi.

Un interrogativo sollevato esplicitamente nel titolo del convegno è se la redazione di un testo giuridico in più lingue abbia ripercussioni sulla sua interpretazione. Olivier Moréteau offre una risposta a questa domanda attraverso l'analisi del concetto di prototipo. L'Autore osserva che nell'ambito del commercio internazionale vi è stata una progressiva standardizzazione delle nozioni elastiche, da un lato *a posteriori*, attraverso l'opera della dottrina e della giurisprudenza che definiscono con maggior precisione ciò che i testi presi in considerazione enunciano con una certa vaghezza, dall'altro attraverso l'individuazione *ex ante* di modelli caratterizzati da un certo grado di transnazionalità, chiamati da Moréteau "prototipi", che orientano l'interpretazione del testo giuridico plurilingue. Inoltre la nozione di prototipo sembra porsi a metà strada tra l'approccio giurisprudenziale e casistico della *common law* ed la mentalità dogmatica e concettuale cara ad alcuni giuristi

continentali. In questa prospettiva Moréteau sostiene che lo studio dei prototipi potrà riservare importanti risvolti per lo studio e lo sviluppo del diritto uniforme.

L'interprete del diritto redatto in più lingue incontra contraddizioni tra le diverse versioni della stessa regola di diritto. In realtà, l'incompatibilità tra due o più enunciazioni non è una peculiarità dei sistemi plurilingui, ma è un problema ermeneutico che si riscontra anche all'interno degli ordinamenti che adottano una sola lingua. Persino all'interno dei codici, spesso considerati emblema dell'organicità e della completezza della disciplina di un settore, se non di un intero ordinamento, vi sono nozioni contraddittorie. Rodolfo Sacco muove dall'interpretazione del diritto europeo per mostrare che i principî seguiti dall'interprete della legislazione comunitaria sono gli stessi che lo guidano nell'interpretazione del diritto espresso in una sola lingua. In questo senso si può notare un'affinità tra il pensiero dell'Autore torinese e quanto espresso dal canadese Côté nella prima relazione. Un problema più sottile consiste nel valutare come il pluralismo linguistico e culturale influisca sull'interpretazione uniforme del diritto europeo. Lingue e sistemi diversi portano con sé diverse architetture, che danno luogo ad incomprensioni e a fraintendimenti; tuttavia non bisogna sopravvalutare le differenze tra la mentalità dei giuristi continentali e quella dei *common lawyers*. Se nel saggio contenuto nel primo volume Sacco ricorre alla nozione di genotipo, che permette di accomunare gli istituti delle diverse esperienze giuridiche europee, qui l'attenzione si rivolge al diritto vivente, alla regola applicata, che è spesso la stessa, nonostante le parole siano diverse.

Un discorso a parte merita il saggio di Emmanuel Didier sulla comunicazione interpersonale, con particolare riguardo agli interrogatori e alle udienze in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico. Mentre tutti i saggi precedenti prendono in considerazione principalmente la parola scritta, l'ampia trattazione del giurista canadese si concentra sulla lingua parlata. La comprensione del messaggio orale non presenta infatti aspetti meno problematici rispetto all'interpretazione del testo scritto, e Didier illustra quali siano le maggiori e più ricorrenti insidie che ostacolano una corretta comprensione del messaggio. In primo luogo naturalmente si trova la menzogna, quindi la difficoltà dell'interprete nella comprensione del linguaggio dei segni non verbali, come il linguaggio del corpo, il tono della voce, gli

odori ed il contesto generale in cui avviene la comunicazione. Infine l'Autore analizza l'influenza che rivestono il carattere, le esperienze passate, le emozioni e la competenza linguistica dei soggetti, e conclude con alcune indicazioni sugli atteggiamenti che possono aiutare un soggetto ad ascoltare e a comprendere meglio il suo interlocutore.

Al momento l'Unione Europea non ha una politica linguistica chiara e univoca, ed il prossimo allargamento ad Est porrà in termini sempre più stringenti la questione del plurilinguismo. Non credo che sia possibile per il legislatore europeo affrontare con successo le sfide dell'allargamento e dell'armonizzazione giuridica che gli si presenteranno nei prossimi anni senza un'adeguata preparazione teorica, né per il giurista nazionale ignorare la dimensione sempre più transnazionale del diritto. In questo senso, gli organi comunitari potranno trarre utili indicazioni dall'analisi dei principî che negli altri sistemi orientano il plurilinguismo, mentre i giuristi potranno trovare un'importante guida per giungere ad una più corretta interpretazione del diritto.

Dal lato del dibattito accademico, alcuni segnali indicano che si sta sviluppando una maggiore sensibilità verso i problemi della lingua e della traduzione del diritto. Si nota inoltre un accresciuto interesse degli studiosi che si occupano di diritto e lingua verso discipline come la linguistica e la sociolinguistica, l'antropologia, la filosofia e l'informatica; è plausibile che un approccio interdisciplinare possa portare a nuovi ed interessanti risultati. Secondo l'opinione di Sacco, ripresa peraltro dai saggi di Fletcher, Vanderlinden e Moréteau contenuti nel primo volume, una delle sfide più delicate per il comparatista dei prossimi anni sarà la costruzione di un vocabolario giuridico sovranazionale e sovrasistemico che possa finalmente servire gli scopi di una lingua uniforme per il diritto che attraversa le frontiere. I saggi raccolti in questi due volumi costituiscono sicuramente un contributo importante per chiunque voglia partecipare a quest'impresa.